

Allegato A alla determinazione prot. nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## COMUNE DI PISA

### CONTRATTO

\*\*\*\*\*

Con la presente scrittura privata redatta e sottoscritta in doppio originale, tra: Comune di Pisa nell'interesse del quale agisce l'Avv. Susanna Caponi – Dirigente dell'Avvocatura Civica e l'Avv., nato a \_\_\_\_\_, titolare dello studio legale \_\_\_\_\_ corrente in \_\_\_\_\_

### PREMESSO CHE

- la Direzione Avvocatura Civica ha necessità di avvalersi di un domicilio professionale presso un Avvocato del Foro di Roma, al fine di poter correttamente svolgere l'attività di patrocinio professionale, in quanto il procuratore esercente la propria professione al di fuori del circondario del Tribunale ha l'obbligo di eleggere domicilio presso il luogo dove ha sede il Tribunale competente per quel giudizio, e l'elezione di domicilio in un luogo diverso dal predetto (nella specie, in altro Comune dello stesso circondario) va considerata "*tamquam non esset*", con l'effetto che l'elezione di domicilio s'intende avvenuta "*ope legis*" presso la cancelleria del Tribunale dove si svolge il giudizio (Cass. SS.UU. 5.10.2007, n.20845);
- a seguito di procedure di gare l'Avv. xxxxxxx è stato dichiarato aggiudicatario dell'affidamento del servizio di domiciliatura legale presso gli uffici giudiziari di Roma e che possiede i requisiti per assumere il servizio nelle vertenze in cui è parte il Comune di Pisa;
- appare necessaria la stipula di un contratto che valga a regolare l'acquisizione del servizio di domiciliatura ai fini di cui dinanzi;

-----

### CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### ART.1.Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'attività di domiciliatura delle vertenze patrocinate dall'ufficio Avvocatura civica del Comune di Pisa presso l'Avvocato \_\_\_\_\_, che accetta, alle condizioni di cui al presente atto.

Verrà prestata:

- a) Attività di Avvocato esclusivamente domiciliatario nei giudizi avanti al Consiglio di Stato, la Corte di Cassazione e gli altri uffici giudiziari con sede in Roma;
- b) Attività di accesso alla cancelleria, deposito atti, estrazione di copie, invio all'Avvocatura, assunzione di informazioni, attività di partecipazioni all'udienze su indicazioni fornite dall'Avvocatura civica, ed attività analoga.

#### ART.2 Modalità di esecuzione del contratto

Il professionista deve svolgere l'attività con la diligenza imposta dalla natura delle prestazioni nel rispetto dei prescritti termini processuali.

L'Avvocato domiciliatario ha facoltà di delegare per l'espletamento delle suindicate attività altri Avvocati di propria fiducia, e/o personale addetto al suo studio, senza che alcun rapporto si instauri tra questi e il Comune e rispondendo comunque personalmente delle attività espletate.

L'Avvocato domiciliatario si impegna per il corso del presente contratto a non assumere incarichi che lo impegnino in liti contro il Comune di Pisa.

#### ART.3 Corrispettivo per la singola controversia

L'attività sarà remunerata con un importo di € \_\_\_\_\_ oneri fiscali e previdenziali esclusi (euro \_\_\_\_\_ al lordo degli oneri) per ogni domiciliazione. Il compenso è indicato in misura forfettaria e non ammette conguaglio.

Saranno corrisposte in via aggiuntiva a titolo di rimborso eventuali spese anticipate dal domiciliatario su puntuale richiesta dell'Avvocatura (iscrizione a ruolo, contributo unificato, spese di notifica).

L'Avvocato \_\_\_\_\_ espressamente accetta il compenso forfettario e in conseguenza rinuncia a richiedere alcun altro compenso quantificato ai sensi del D.M. n.140/2012 e della normativa vigente.

Ogni singola domiciliazione sarà assegnata con provvedimento del Dirigente dell'Avvocatura civile.

#### ART.4 Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di due anni a far data della sua sottoscrizione e non è tacitamente rinnovabile.

Entrambe le parti hanno la possibilità di recedere anticipatamente, con comunicazione da far pervenire alla controparte almeno 60 giorni prima. Per Il Comune resta l'onere di corrispondere il corrispettivo dell'attività già svolta;

l'Avvocato domiciliatario dovrà tenere indenne il Comune da qualsiasi rischio di danno, proseguirà nell'attività assegnata fino alla sua sostituzione con altro domiciliatario.

E' prevista la facoltà di ripetizione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto originario per un massimo di ulteriori due anni a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale da comunicarsi all'indirizzo dello Studio legale prima della scadenza del contratto

#### ART.5 Requisiti di idoneità professionale e studio in Roma

Il servizio è riservato ai professionisti avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo degli avvocati ed abilitati al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, con studio in Roma o che si impegnino ad aprirlo entro 15 giorni dall'aggiudicazione.

Il mancato rispetto della presente disposizione comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e l'Amministrazione, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, fatta salva la possibilità di procedere ad una nuova gara.

La mancanza di uno studio a Roma o l'inadempimento all'obbligo di aprire uno studio in Roma entro 15 giorni dall'aggiudicazione comporterà, oltre alla risoluzione di diritto del contratto.

#### ART.6 Trattamento dei dati personali

Il contraente, in qualità di professionista singolo, associato, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in ragione dell'esecuzione della prestazione e assume l'obbligo di osservare e far osservare (in caso di ausiliari e sostituti) le disposizioni di cui al D. Lgs.n. 196/2003.

#### ART.7 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Pisa.

#### ART.8 Registrazione del contratto in caso d'uso

Il presente contratto, redatto in duplice copia, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione e il bollo sono a carico dell'affidatario del servizio.

## ART.9 Obblighi di tracciabilità

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010, n.136, impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Pisa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## ART. 10 Codice di comportamento

Il contraente dichiara:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

In particolare dichiara di non avere incarichi che lo impegnino contro il Comune di Pisa.

Per il Comune di Pisa  
La Dirigente  
Avv. Susanna Caponi

Avvocato